



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32703** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **67855** reso da CARIALI Flavio quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per l'esercizio 2019 (1.10/31.12.2019), depositato in data 27 luglio 2020, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmaria Boscaro (C.F. BSCGMR90M27D325R, PEC gianmariaboscaro@ordineavvocatiroma.org) e Antonello Camastro (C.F. CMSNNL69H18E340U, PEC studiolegalecamastro@messaggipec.it;

Vista la relazione n. **401/2025** del **28.7.2025** del magistrato istruttore del conto;

Viste le memorie difensive depositate dagli Avv.ti Gianmaria Boscaro e Antonello Camastro nell'interesse dell'agente contabile CARIALI Flavio e della dipendente CAPORALE Annamaria in data 16 febbraio 2026;

	Vista la memoria difensiva depositata dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2026;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, e gli Avv.ti Gianmaria Boscaro e Antonello Camastro, come da separato verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 401/2025 del 28.07.2025 , il magistrato istruttore del conto giudiziale n. 67855 reso da CARIALI Flavio quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per l'esercizio 2019 (1.10/31.12.2019), depositato in data 27 luglio 2020 , dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta e richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - debitamente parificato e approvato ed avente ad oggetto la riscossione dei diritti di copia dell'Ufficio Tecnico per il periodo 1° ottobre/31 dicembre 2019 - espone, nella parte di sinistra, gli importi delle riscossioni, per complessivi euro 140,86 e una giacenza di cassa al 31 dicembre 2019 di euro 291,13, e non risulta annotato alcun riversamento;	
	b) dall'esame delle ricevute di riscossione acquisite nel corso dell'istruttoria era emerso che l'attività gestoria era stata svolta non dall'agente firmatario del conto, ma dalla dipendente Annamaria Caporale, dovendosi tuttavia escludere che quest'ultima avesse agito quale sostituta dell'agente contabile,	
	2	

	esistendo un incarico formale in favore di altro dipendente per l'eventuale	
	sostituzione dell'agente titolare: si doveva dunque presumere che	
	quest'ultima avesse agito quale subagente di fatto - se non addirittura quale	
	agente principale in luogo del firmatario del conto - senza tuttavia compilare	
	un autonomo conto giudiziale a corredo del conto principale, secondo quanto	
	previsto dall'art.192 reg. cont. St.;	
	c) al termine della gestione precedente non era stato redatto alcun verbale di	
	passaggio di consegne tra l'agente cessante (Bizzotto Gabriele), e l'agente	
	subentrante CARIALI Flavio, così come nessun verbale era stato redatto in	
	occasione dei successivi cambi di agente, avvenuti in costanza di attività di	
	CAPORALE Annamaria, che aveva sottoscritto tutte le quietanze di	
	riscossione di ciascun periodo (e, quindi, ininterrottamente dal 1.1.2019 al	
	28.2.2021, ultima gestione oggetto di conto giudiziale depositato presso la	
	Sezione);	
	d) sebbene non si fosse verificato alcun ammanco in ragione del	
	riversamento finale di somme avvenuto con reversale 4444 del 4.3.2021	
	(allorquando l'Ente aderì al sistema pagoPA) e la gestione avesse avuto ad	
	oggetto somme esigue, l'esame del conto e della documentazione allegata	
	aveva evidenziato anche l'assenza di riversamenti in Tesoreria, con	
	violazione dell'art. 76, comma 3, del regolamento di contabilità interno, che	
	impone il riversamento entro il mese successivo a quello di riscossione,	
	circostanza tra l'altro già segnalata dall'organo di revisione contabile;	
	e) non risultava trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,	
	adempimento peraltro non riferibile all'agente contabile.	
	2. Il conto veniva quindi rimesso all'esame della Sezione ai sensi	

	dell'art.147, comma 3, c.g.c., atteso che quanto evidenziato, non consentiva	
	di ritenerlo regolare e di ammettere a discarico l'agente.	
	3. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2026, a mezzo degli Avv.ti	
	Gianmaria Boscaro e Antonello Camastro, l'agente contabile dopo aver	
	richiamato la natura e la funzione del giudizio di conto nonché i riferimenti	
	normativi di riferimento, evidenziava che la responsabilità dell'agente non si	
	estende automaticamente alle disfunzioni organizzative dell'Ente e che, nel	
	caso di specie, si verificava una non perfetta sovrapponibilità delle	
	disposizioni degli artt.27 e 76 del regolamento di contabilità in ordine ai	
	tempi di riversamento delle riscossioni (indicati, rispettivamente in un mese	
	e 15 giorni dal momento della riscossione).	
	Quanto alla sottoscrizione delle quietanze di riscossione da parte della	
	dipendente Annamaria Caporale, fermo restando che la stessa relazione di	
	irregolarità riscontrava l'allineamento e la regolare successione tra gestioni,	
	di guisa che non si sarebbe verificata alcuna frattura del rapporto tra dare e	
	avere, la circostanza dev'essere riportata al contesto organizzativo dell'Ente,	
	risultando fisiologico che in un ente di ridotte dimensioni talune attività di	
	front-office, minute e ripetitive, strettamente vincolate a procedure	
	standardizzate, venissero assicurate, anche in assenza di un incarico formale,	
	in sostituzione temporanea del titolare, al fine di non interrompere il servizio	
	all'utenza.	
	Considerato che anche la mancanza del verbale di consegne costituiva	
	un'irregolarità meramente formale, in ragione dell'esiguità delle somme	
	riscosse e della possibilità di accertare diversamente la continuità delle	
	gestioni, e rilevato che l'assenza della relazione ex art.139 c.g.c. è riferibile	
	4	

	a carenza organizzativa dell'Ente, l'agente chiedeva che si dichiarasse la	
	regolarità sostanziale del conto con sua ammissione a discarico, salva ogni	
	eventuale necessità di integrazione documentale.	
	4. Con memoria depositata nella medesima data del 16 febbraio 2026, la	
	dipendente CAPORALE Annamaria, a mezzo degli Avv.ti Gianmaria	
	Boscaro e Antonello Camastro, contestava la prospettazione istruttoria che	
	tendeva a qualificarla, nella vicenda de quo, quale (sub)agente contabile di	
	fatto o contabile secondario e a far da ciò discendere un preteso obbligo di	
	autonoma resa del conto in capo alla medesima se non anche una posizione	
	debitoria nei confronti dell'Ente.	
	A conclusione delle proprie deduzioni difensive, di tenore sostanzialmente	
	coincidente con quelle dell'agente contabile, la dipendente chiedeva che il	
	Collegio dichiarasse l'insussistenza di qualsiasi obbligazione restitutoria in	
	capo alla medesima e che non sussisteva un proprio obbligo autonomo di	
	resa del conto, distinto da quello già assolto dagli agenti contabili, essendo la	
	gestione integralmente rappresentata e verificabile nelle risultanze contabili	
	prodotte, sempre salva ogni necessità di integrazione documentale.	
	5. Con memoria depositata il 16 febbraio 2026, l'Amministrazione chiariva	
	che la dipendente CAPORALE Annamaria gestiva uno sportello che, per la	
	normale attività di riscossione dei diritti di copia, rilasciava le relative	
	ricevute (inserite regolarmente nel mod.21 presentato) e dunque necessitava	
	di un fondo cassa per la restituzione di quanto versato in eccedenza dagli	
	utenti, provvedendo giornalmente a depositare gli importi riscossi presso la	
	cassaforte interna: in tal modo la regolare operatività dell'ufficio tecnico nei	
	servizi rivolti al pubblico, pur a fronte di continui avvicendamenti di	
	5	

	personale nella posizione di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, era stata	
	garantita nel corso del tempo dall'efficiente ed efficace attività della	
	dipendente Sig.ra Caporale Annamaria, la quale non solo aveva preso in	
	carico la delicata attività di maneggio del denaro, ma aveva anche garantito	
	la corretta e precisa rendicontazione, informando sempre il responsabile,	
	agente di diritto, come precedentemente indicato	
	L'agente contabile di diritto CARIALI FLAVIO aveva accesso al registro	
	gestito dalla Sig.ra Caporale, ne controllava la regolare tenuta e procedeva	
	alla verifica della giacenza di cassa finale, provvedendo poi alla redazione e	
	alla sottoscrizione del mod. 21.	
	Quanto alla mancanza del verbale di passaggio di consegne, nonostante	
	l'errore procedurale e meramente formale riscontrato dal magistrato	
	istruttore del conto, la successione delle gestioni risultava rilevabile dai mod.	
	21 presentati nel corso del tempo, ferma restando, in ogni caso, la regolarità	
	sostanziale del conto e l'assenza di ammanchi.	
	Quanto al mancato riversamento in termini dell'esiguo importo pari di euro	
	291,13 di diritti giacenti in cassa al 31.12.2019, gli stessi erano stati oggetto	
	della verifica di cassa dell'8.01.2020 e certificati dal Revisore Unico che non	
	rileva alcun ammanco. In ogni caso, a far data dall' 01.03.2021 il Comune di	
	Piombino Dese ha aderito al sistema pagoPA e non vi è maneggio di denaro	
	da parte di agenti contabili.	
	Quanto alla mancanza della relazione ex art.139, comma 2, c.g.c. l'Ente	
	aveva comunque prodotto la relazione del Revisore unico che incorporava i	
	relativi controlli.	
	6. All'udienza odierna, presente un rappresentante dell'Amministrazione, il	
	6	

	Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria,	
	concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione	
	a discarico dell'agente contabile, senza addebito, mentre gli avv.ti Boscaro e	
	Camastro richiamavano le memorie depositate in atti e insistevano nelle	
	conclusioni formulate.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	7. Esaminati gli atti di causa, il Collegio rileva che il conto in esame presenta	
	plurimi profili di irregolarità che non ne consentono l'approvazione ai sensi	
	dell'art. 149, c. 2, c.g.c..	
	8. È opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del	
	giudizio di conto consiste nell'accertamento in sede processuale della	
	regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di	
	denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni	
	pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della	
	comunità.	
	Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (<i>ex plurimis</i> ,	
	Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono	
	essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in	
	ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le	
	scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che	
	ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi	
	alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto,	
	infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i	
	relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.) e	
	al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere	
	7	

	coerenti con questa finalità.	
	In questo senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza	
	sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011,	
	Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	9. Fatta tale premessa di carattere generale, sono diversi i profili di	
	irregolarità della gestione e del conto oggi in esame.	
	9.1 Concretizza irregolarità del conto la mancata redazione di un autonomo	
	subconto da parte della dipendente CAPORALE Annamaria, da qualificarsi	
	come subagente proprio alla luce dei riscontri dell'attività istruttoria e di	
	quanto indicato nelle deduzioni dell'agente e della stessa Amministrazione:	
	essendo stata infatti delegata a svolgere attività di riscossione in via di fatto,	
	risulta acclarato sia il maneggio di denaro sia la gestione di una cassa da	
	parte di quest'ultima, la quale provvedeva su specifico incarico dell'Ente alle	
	riscossioni minute e se necessario alle dovute restituzioni, secondo uno	
	schema che integra a pieno titolo le previsioni di cui all'art.192 R.D. n.	
	827/1934, come condivisibilmente prospettato dalla relazione di irregolarità.	
	Il Collegio deve qui ribadire, in adesione a indirizzo già espresso in	
	precedenza da questa stessa Sezione e consolidato nella giurisprudenza	
	contabile, che la presentazione di un unico conto per diverse gestioni di	
	riscossioni comunali non risulta rispettosa delle previsioni dell'art.192, R.D.	
	n. 827/1934, in quanto determina una rilevante confusione tra gestioni (Corte	
	dei conti, Sez. Veneto sentenze n.190 e n.204/2025 e giurisprudenza ivi	
	richiamata): la mancata redazione dei subconti da parte degli agenti contabili	
	8	

	non costituisce un'irregolarità meramente formale laddove il conto risulti	
	riassuntivo, per ciascuna gestione, di separate contabilità, affidate a singoli	
	subagenti i quali hanno materialmente provveduto ad introitare le diverse	
	entrate per poi consegnarle all'agente principale.	
	Infatti, la gestione di un agente della riscossione, soggetta a principi di	
	regolarità, trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa	
	vigente e nei principi contabili di riferimento, deve compendiarsi in un conto	
	giudiziale che rappresenti in modo completo le operazioni di riscossione e	
	versamento effettuate nel periodo di gestione.	
	Nel caso in esame, come correttamente osservato dal magistrato istruttore,	
	risulta integrata, in via di fatto, la fattispecie indicata dalle previsioni	
	dell'art.192 RD. n.827/1934 perché i compiti relativi alla riscossione	
	risultano suddivisi tra un soggetto, da qualificarsi come contabile principale,	
	(anche formalmente incaricato dall'ente, che ha provveduto alla	
	sottoscrizione del conto), ed un diverso soggetto, da qualificarsi come	
	contabile secondario, così da determinare una confluenza della gestione di	
	quest'ultimo in quella complessiva del primo, con conseguente	
	concentrazione della contabilità secondaria in quella principale.	
	E' quindi evidente che le attività di riscossione non sono direttamente ed	
	esclusivamente riconducibili all'agente contabile principale (sottoscrittore	
	del conto), giacché la concreta e materiale organizzazione degli uffici aveva	
	attribuito funzioni e mansioni diverse, da un lato, al subagente, quale addetto	
	alla riscossione, e, dall'altro, all'agente formalmente incaricato che ha	
	provveduto alla resa del conto, secondo uno schema agente principale/agente	
	secondario, in cui il primo si pone in rapporto diretto con l'ente fungendo da	
	9	

	intermediario/collettore (in un unico conto) della gestione del secondo che,	
	appunto, confluisce e si concentra in quella dell'agente principale.	
	In tale modulo organizzativo, prescrive la norma sopra richiamata che “ <i>I</i>	
	<i>contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del</i>	
	<i>ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono</i>	
	<i>rendere ad essa il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del</i>	
	<i>contabile principale”</i> , sia in considerazione della necessità di dare evidenza	
	dei risultati delle singole e distinte gestioni, sia per esigenza di chiarezza e	
	trasparenza e sia anche ai fini della ripartizione delle relative responsabilità.	
	9.2. Ulteriore irregolarità della gestione ha riguardato il mancato	
	riversamento delle riscossioni, per quanto per somme di esigua entità, con	
	violazione dell'art.191 del R.d. n.827/1924 a termini del quale “ <i>Gli agenti</i>	
	<i>della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno</i>	
	<i>l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute,</i>	
	<i>le abbiano o no rimosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento</i>	
	<i>delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta”</i> , obbligo	
	peraltro puntualmente disciplinato dalla regolamentazione interna dell'Ente	
	dell'art. 76 del Regolamento di contabilità, anch'essa violata.	
	Riflesso di tale irregolarità gestionale risulta, evidentemente, quella della	
	gestione e rendicontazione della cassa che, non riversata, rimane indicata al	
	di fuori del dettaglio del conto e riportata in apposito rigo prima della	
	rendicontazione.	
	Si tratta di modalità operativa che nel suo complesso contravviene alle	
	regole previste dall'ordinamento per la corretta e trasparente gestione e che	
	può risultare, in astratto, anche foriera di danno per l'Amministrazione.	
	10	

	9.3. Costituisce, ancora, irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la	
	manca di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare	
	i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è	
	prescritta dalle disposizioni di legge in materia (cfr. artt. 181, 182 e 612 RD	
	827/1924), le quali hanno infatti la funzione di perimetrare le gestioni	
	contabili di competenza di ciascun agente, in modo da consentire la corretta	
	imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4	
	RD. 827/24: <i>“La gestione degli agenti contabili comincia dalla data</i>	
	<i>dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al</i>	
	<i>principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari,</i>	
	<i>dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente</i>	
	<i>assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il</i>	
	<i>debito dell'agente cessante”</i>).	
	La mancanza del verbale di passaggio di consegne - la cui predisposizione	
	deve avvenire nei termini formali previsti dalla legge e non può essere	
	sostituito da riscontri di diversa natura - comporta, infatti, come affermato da	
	consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del	
	precedente agente contabile si affianchi quella del successore,	
	determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della	
	quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali	
	deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il	
	momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto,	
	sent n. 160/2024) .	
	Tale affermazione risulta ancor più evidente nel caso di specie, in cui	
	l'attività istruttoria ha riscontrato il mancato riversamento delle riscossioni e	
	11	

	la gestione sostanzialmente di mera cassa dell'attività di riscossione.	
	10. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all'agente contabile, ma	
	all'Amministrazione, l'accertata mancata trasmissione della relazione	
	dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139,	
	comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza	
	n.198/2024).	
	11. Per quanto sopra esposto il conto in esame, stante la sua irregolarità, non	
	può essere approvato e conseguentemente l'agente contabile non può essere	
	ammesso a discarico.	
	12. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32703 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 67855 reso da CARIALI Flavio	
	quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per	
	l'esercizio 2019 (1.10/31.12.2019), depositato in data 27 luglio 2020 , e non	
	ammette a discarico l'agente.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	12	

